

*Causa Serino c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 19 febbraio 2008 (ricorso n. 679/03)*

*Causa Maio c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 18 marzo 2008 (ricorso n. 24886/03)*

*Causa Conceria Madera s.r.l. c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 1° luglio 2008 (ricorso n. 4012/03)*

*Causa Silvio Maugeri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 8 luglio 2008 (ricorso n. 62250/00)*

*Causa Cagliani c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 8 luglio 2008 (ricorso n. 65082/01)*

*Causa Luciana Forgione c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 8 luglio 2008 (ricorso n. 62471/00)*

*Causa Bonasia e Pozzi c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 8 luglio 2008 (ricorso n. 62156/00)*

*Causa Fuggi c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 8 luglio 2008 (ricorso n. 64894/01)*

*Causa De Maria c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 luglio 2008 (ricorso n. 4287/03)*

*Causa Sanzari e Salvatore c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 luglio 2007 (ricorso n. 4279/03)*

*Causa Avecone c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 luglio 2008 (ricorso n. 4280/03)*

*Causa Iacopino c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 luglio 2008 (ricorso n. 4283/03)*

*Causa Cataudo c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 luglio 2008 (ricorso n. 4285/03)*

*Causa Reale c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 luglio 2008 (ricorso n. 4286/03)*

*Causa Barbato c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 luglio 2008 (ricorso n. 4288/03)*

*Causa Pannella . c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 luglio 2008 (ricorso n. 5485/03)*

*Causa Villanacci c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 luglio 2008 (ricorso n. 5488/03)*

*Causa De Guglielmo c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 luglio 2008 (ricorso n. 5489/03)*

*Causa Parente c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 luglio 2008 (ricorso n. 5496/03)*

*Causa Raffaele e Mario Miele c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 luglio 2008 (ricorso n. 5487/03)*

*Causa Rosa Izzo c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 luglio 2008 (ricorso n. 4282/03)*

*Causa Flaviano Parrella c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 luglio 2008 (ricorso n. 39814/02)*

*Causa Giovanni Avecone c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 luglio 2008 (ricorso n. 4281/03)*

*Causa Vallone c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 29 luglio 2008 (ricorso n. 34904/03)*

*Causa Cappuccitti c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 29 luglio 2008 (ricorso n. 34646/03)*

*Causa Nervegna c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 29 luglio 2008 (ricorso n. 34573/03)*

*Causa Maria Romano c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 29 luglio 2008 (ricorso n. 7615/03)*

*Causa Gardisan c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 29 luglio 2008 (ricorso n. 35772/03)*

*Causa D'Iglio c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 29 luglio 2008 (ricorso n. 32678/03)*

*Causa Boiano c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 29 luglio 2008 (ricorso n. 22768/03)*

*Causa Di Micco c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 29 luglio 2008 (ricorso n. 35770/03)*

*Causa Giovanni Valentino c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 29 luglio 2008 (ricorso n. 31434/03)*

*Causa Laudanna c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 18 settembre 2008 (ricorso n. 4289/03)*

*Causa Ambrosino c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 23 settembre 2008 (ricorso n. 32745/02)*

*Causa Di Brita c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 14 ottobre 2008 (ricorso n. 32671/03)*

*Causa D’Alessio c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 14 ottobre 2008 (ricorso n. 36308/03)*

*Causa D’Abate c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 14 ottobre 2008 (ricorso n. 7612/03)*

*Causa Belperio c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 14 ottobre 2008 (ricorso n. 39258/03)*

*Causa Giovanni Iannotta c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 21 ottobre 2008 (ricorso n. 32768/02)*

*Causa Faella c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 21 ottobre 2008 (ricorso n. 32752/02)*

*Causa Di Vico c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 13 novembre 2008 (ricorso n. 32751/02)*

*Causa Fontana c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 13 novembre 2008 (ricorso n. 1452/03)*

*Causa Anna Assunta La Frazia c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 13 novembre 2008 (ricorso n. 32775/02)*

*Causa Rocco Di Maria c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 13 novembre 2008 (ricorso n. 32750/02)*

*Causa Angelo Maria Rubortone c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 13 novembre 2008 (ricorso n. 32776/02)*

*Causa Buffolino c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 13 novembre 2008 (ricorso n. 32769/02)*

*Causa Morone c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 13 novembre 2008 (ricorso n. 32770/02)*

(constatano la violazione dell’art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all’esito di procedimento *ex lege* n. 89 del 2001, qualora la misura dell’equa riparazione concessa sia insufficiente; sussiste violazione anche per il ritardo nell’erogazione dell’equa riparazione *ex lege* n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l’ha stabilita: in tal caso non vi è obbligo per il ricorrente di previo esperimento di azione esecutiva ai sensi dell’art. 35 CEDU; il ritardo nell’erogazione dell’equa riparazione *ex lege* n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può determinare una frustrazione suscettibile di dare luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell’art. 41 CEDU)

**Fatto.** Ricorsi proposti per violazione dell’art. 6, par. 1 (*diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata*), nonché, limitatamente ad alcuni di essi, anche degli articoli 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*), 14 (*divieto di discriminazione*), 17 (*divieto dell’abuso di diritto*) e 34 (*ricorsi individuali*) della CEDU, e dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU (*protezione della proprietà*), in relazione ai tempi di svolgimento di processi nazionali.

In sede nazionale i ricorrenti avevano promosso ricorso davanti alle competenti Corti d’appello, ai sensi della legge n. 89 del 2001, per ottenere equa riparazione per l’eccessiva durata del processo.

Accertata la violazione del diritto alla ragionevole durata del procedimento, tali Corti avevano concesso ai ricorrenti una riparazione, ad eccezione dei casi Conceria Madera s.r.l., Bieffe Rifugi Antiatomici s.r.l., Fontana e Di Brita, in cui la Corte adita aveva respinto la richiesta per mancanza di elementi probatori (e, limitatamente alla Bieffe Rifugi Antiatomici, aveva condannato la società al pagamento delle spese processuali).

La durata di ciascun processo nazionale e l'importo dell'equa riparazione concessa ai sensi della legge n. 89 del 2001 risulta dalla seguente tabella:

<b><i>RICORRENTE</i></b>	<b><i>GRADI DI GIUDIZIO</i></b>	<b><i>DURATA</i></b>	<b><i>IMPORTO CONCESSO EX LEGGE N. 89 DEL 2001 (in €)</i></b>
Serino	uno	10 anni e 11 mesi	3.720,00
Maio	uno	10 anni e 11 mesi	2.600,00
Conceria Madera s.r.l.	uno	7 anni e 8 mesi	-
Silvio Maugeri	due	9 anni e 6 mesi	3.612,00
Caglioni	due	13 anni e 8 mesi	6.498,00
Luciana Forgione <sup>1</sup>	uno	24 mesi	6.300,00
Bonasia e Pozzi	uno	6 anni e 3 mesi	4.304,82
Bieffe Rifugi Antiatomici s.r.l.	uno	9 anni e 10 mesi	-
Fuggi	uno	10 anni e 2 mesi	7.210,00
De Maria	uno	8 anni	3.520,00
Sanzari e Salvatore	uno	21 anni e 4 mesi	7.500,00
Avecone Giovanni e Pio	due	11 anni e 2 mesi	5.450,00
Iacopino	due	11 anni e 1 mese	2.696,00
Cataudo	due	11 anni e 2 mesi	3.520,00

<sup>1</sup> Nella causa Luciana Forgione c. Italia la Corte europea ha riconosciuto la violazione degli artt. 6, par. 1 e 1 Prot. n. 1 CEDU, relativi, rispettivamente al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata e alla protezione della proprietà, in relazione al ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione *ex lege* n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva.

		mesi	
Reale	due	11 anni e 3 mesi	2.696,00
Barbato	uno	9 anni e 11 mesi	4.196,00
Pannella	uno	8 anni e 9 mesi	2.610,00
Villanacci	uno	8 anni e 11 mesi	3.141,55
De Guglielmo	uno	15 anni e 5 mesi	7.800,00
Parente	uno	5 anni e 6 mesi	1.450,00
Raffaele e Mario Miele	due	8 anni e 9 mesi	3.500,00
Rosa Izzo	uno	8 anni e 4 mesi	3.520,00
Flaviano Parrella	uno	10 anni e 2 mesi	3.720,00
Giovanni Avecone	due	12 anni e 4 mesi	5.741,00
Vallone	uno	19 anni e un mese	5.900,00
Cappuccitti	tre	27 anni	17.043,08
Nervegna	uno	5 anni e due mesi	1.150,00
Maria Romano	due	8 anni e 9 mesi	2.800,00
Gardisan	due	8 anni e 7 mesi	4.298,00
D'Iglio	uno	10 anni e 4 mesi	3.720,00
Boiano	due	9 anni e 2 mesi	2.050,00
Di Micco	due	6 anni e 8 mesi	1.350,00
Giovanni Valentino	uno	8 anni e 4 mesi	1.950,00
Laudanna	due	9 anni e 3 mesi	4.920,00
Ambrosino	uno	6 anni	2.633,92

Di Brita	uno	9 anni e 4 mesi	-
D'Alessio	uno	13 anni e 5 mesi	1.500,00
Abate	uno	4 anni e 2 mesi	1.900,00
Belperio	uno	15 anni e 2 mesi	7.200,00
Giovanni Iannotta	due	7 anni e 1 mese	2.117,47
Faella	due	8 anni	1.859,24
Di Vico	due	6 anni	4.648,09
Fontana	uno	15 anni e 8 mesi	-
Anna Assunta La Frazia	due	5 anni e 9 mesi	2.169,11
Rocco Di Maria	due	8 anni e 6 mesi	2.943,8
Angelo Maria Rubortone	due	6 anni e 5 mesi	2.169,11
Buffolino	due	8 anni e 4 mesi	2.943,8
Morone	due	6 anni e 8 mesi	2.169,11

I ricorrenti avevano adito la Corte europea per l'insufficienza o la mancata concessione dell'equa riparazione, lamentando altresì il ritardo dello Stato italiano nell'erogazione dell'indennizzo. Alcuni di essi chiarivano che non intendevano ricorrere in Cassazione, trattandosi di mezzo di impugnazione riservato alle sole questioni di diritto.

**Diritto.** La Corte, confermando il proprio orientamento espresso da ultimo nella sentenza *Delle Cave e Corrado c. Italia*<sup>2</sup>, ha respinto le eccezioni sollevate dal Governo italiano relative al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne e, limitatamente ad alcune cause, al mancato avvio della procedura di esecuzione forzata. Analogamente, richiamando le conclusioni espresse nella sentenza *Cocchiarella c. Italia*, ha affermato che i ricorrenti, stante l'insufficienza della riparazione ottenuta in sede nazionale, potevano essere considerati vittima ai sensi dell'art. 34 CEDU:

Nel merito, la Corte ha accertato l'eccessiva durata dei procedimenti in oggetto ed ha quindi dichiarato la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU.

La Corte ha invece respinto per irricevibilità ex art. 35 CEDU, in quanto manifestamente infondati, i motivi di ricorso relativi all'asserita violazione degli artt. 13, 14 e 17 CEDU, invocati da alcuni ricorrenti che asserivano di essere stati vittime di una discriminazione fondata sulla ricchezza, in

<sup>2</sup> Per un approfondimento della questione, si rinvia al Quaderno n. 4 di questo Osservatorio, pag. 130 e ss..

considerazione delle spese affrontate per promuovere la procedura di cui alla legge c.d. Pinto, così come per il rischio di essere condannati al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso. A tal proposito la Corte non ha constatato alcuna apparente violazione del diritto di accesso ad un tribunale, dal momento che i ricorrenti, da un lato, non avevano avanzato alcuna istanza di accesso al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato, e dall'altro avevano avuto la possibilità di esperire il rimedio previsto dalla legge Pinto e di ottenere altresì una somma a titolo di spese di procedura.

Relativamente alla mancanza di equità della procedura prevista dalla legge c.d. Pinto, lamentata da alcuni ricorrenti che contestavano l'imparzialità delle corti d'appello a giudicare dell'operato di altri giudici, la Corte ha ritenuto tali argomentazioni del tutto prive di fondamento.

In sede di equa soddisfazione ai sensi dell'art. 41 CEDU, la Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole la riparazione attribuita a livello nazionale e ha concesso a ciascun ricorrente gli importi indicati nella seguente tabella, tra i quali risulta una voce supplementare stabilita dalla Corte a titolo di "frustrazione" supplementare relativa al ritardo con il quale è stata versata dallo Stato italiano la somma concessa dalle Corti d'appello. Fa eccezione la causa Serino in cui la Corte, pur avendo constatato la violazione dell'art. 6 CEDU, non ha concesso alcuna somma a titolo di riparazione del danno morale subito, in quanto il ricorrente aveva ommesso di presentare le proprie osservazioni sulla ricevibilità e fondatezza della domanda di risarcimento entro il termine di decadenza.

<b><i>RICORRENTE</i></b>	<b><i>DANNO MORALE (in €)</i></b>	<b><i>VOCE SUPPLEMENTARE</i></b>	<b><i>SPESE GIUDIZIARIE (in €)</i></b>
Serino	-	-	-
Maio	4.000,00	-	2.000,00
Conceria Madera s.r.l.	2.700,00	-	3.000,00
Silvio Maugeri	1.950,00	-	2.000,00
Caglioni	3.700,00	-	2.000,00
Luciana Forgione	1.800,00	-	2.000,00
Bonasia e Pozzi	1.150,00	-	1.000,00
Bieffe Rifugi Antiatomici s.r.l.	4.500,00	-	3.800,00
Fuggi	3.200,00	-	2.000,00
De Maria	1.900,00	2.300,00	1.000,00

Sanzari e Salvatore	7.400,00	3.200,00	350,00
Avecone	2.100,00	700,00	500,00
Iacopino	2.750,00	2.300,00	1.000,00
Cataudo	1.900,00	2.300,00	1.000,00
Reale	2.800,00	2.300,00	1.000,00
Barbato	3.050,00	2.300,00	1.000,00
Pannella	2.500,00	3.200,00	1.000,00
Villanacci	2.800,00	3.300,00	1.000,00
De Guglielmo	4.000,00	3.400,00	1.000,00
Parente	2.150,00	3.300,00	1.000,00
Raffaele e Mario Miele	4.300,00	3.800,00	1.000,00
Rosa Izzo	1.900,00	2.300,00	1.000,00
Flaviano Parrella	3.400,00	2.800,00	1.000,00
Giovanni Avecone	2.100,00	700,00	1.000,00
Vallone	4.000,00	2.800,00	1.000,00
Cappuccitti	3.700,00	200,00	-
Nervegna	1.450,00	1.600,00	1.000,00
Maria Romano	2.050,00	3.300,00	1.000,00
Gardisan	600,00	3.800,00	1.000,00
D'Iglio	2.600,00	2.300,00	1.000,00
Boiano	1.100,00	1.100,00	1.000,00
Di Micco	2.400,00	1.900,00	-
Giovanni Valentino	3.300,00	1.900,00	-
Laudanna	-	2.300,00	1.000,00
Ambrosino	1.540,00	2.100,00	-

Di Brita	6.300,00	-	1.000,00
D'Alessio	7.500,00	-	-
Abate	1.700,00	3.400,00	1.000,00
Belperio	2.150,00	2.900,00	-
Giovanni Iannotta	2.051,00	1.100,00	-
Faella	2.759,00	1.100,00	-
Di Vico	1.667,00	1.000,00	-
Fontana	5.850,00	-	-
Anna Assunta La Frazia	1.667,00	2.300,00	-
Rocco Di Maria	1.792,00	1.100,00	-
Angelo Maria Rubortone	2.117,00	2.300,00	-
Buffolino	2.242,00	2.300,00	-
Morone	2.117,00	1.100,00	-